

1) AMBITO DI APPLICAZIONE E LEGGE APPLICABILE:

1. Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito, CGV) regolano ogni contratto di vendita dei manufatti prodotti da Inox Fondi s.r.l. di seguito indicati quali “prodotti”, e si applicano a tutte le transazioni concluse tra Inox Fondi (anche Venditore) e il Compratore senza che sia necessario un espresso richiamo.

La versione delle CGV applicata è quella pubblicata sul sito dell’azienda Inox Fondi al momento della conclusione del contratto di vendita.

2. I contratti stipulati ai sensi delle presenti CGV sono disciplinati:

- dalla legge italiana se il compratore ha sede in Italia; in tale evenienza le presenti CGV saranno applicate in deroga alle norme di diritto italiano se non incompatibili con norme imperative;
- dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci, qualora la stessa risulti applicabile in forza delle norme della Convenzione stessa; in tal caso, le clausole contrattuali incompatibili con la menzionata Convenzione, per tutto quanto da esse regolato esplicitamente ovvero implicitamente, prevalgono sulla Convenzione e suoi principi da essa desumibili, dovendo intendersi, tali clausole contrattuali, quali deroghe ad essa, ovvero quali modifiche ai suoi effetti;
- in tutti gli altri casi, dalla legge italiana, con espressa esclusione del rinvio ad altri ordinamenti per effetto dell’applicazione delle norme di diritto internazionale privato; in tale evenienza le presenti CGV saranno applicate in deroga alle norme di diritto italiano se non incompatibili con norme imperative.

2) FORMAZIONE DEL CONTRATTO; OGGETTO E CONTENUTI

1. Il Venditore sarà libero di prendere in considerazione ogni richiesta o ordine di acquisto del Compratore. Qualora ritenga di darvi seguito, il Venditore invierà al Compratore un’OFFERTA scritta entro un congruo termine contenente: a) estremi della richiesta formulata dal Compratore; b) descrizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti, come richieste dal Compratore; c) prezzo dei prodotti; d) condizioni di pagamento; e) tempi e modi di consegna; f) se necessario, caratteristiche dell’imballaggio; g) ogni altra eventuale informazione che il Venditore reputi utile. Il termine di validità dell’offerta è specificata nell’offerta stessa.

2. Qualora il Compratore accetti l’offerta, invierà per iscritto al Venditore l’ ORDINE D’ACQUISTO.

Il venditore invierà a sua volta una CONFERMA D’ORDINE D’ACQUISTO specificando le condizioni contrattuali di cui al comma 1. Il Compratore potrà formulare delle richieste di modifica rispetto alle condizioni riportate nella conferma d’ordine di acquisto facendole pervenire tassativamente al Venditore entro 2 (due) giorni lavorativi ai sensi di quanto previsto all’art. 2.3.

3. In ogni caso il contratto si intenderà concluso decorsi 2 (due) giorni lavorativi dall’invio dell’ultima conferma d’ordine da parte del Venditore senza che sia pervenuta ad Inox Fondi alcuna richiesta di modifica da parte del Compratore. Decorso tale termine, l’oggetto del contratto deve intendersi definito come riportato nella conferma d’ordine d’acquisto e non più modificabile.

4. Il Venditore si riserva la facoltà recedere dal contratto anche decorso il termine di cui all’2.3, qualora per qualsiasi ragione non sia in grado di soddisfarlo, secondo il proprio insindacabile giudizio. Il Compratore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo. Inox Fondi si riserva in ogni caso la facoltà di subordinare l’accettazione dell’ordine a specifiche modalità di pagamento e/o rilascio di idonee garanzie.

5. Il rilascio di eventuali documentazioni /certificazioni deve essere richiesto dal Compratore per iscritto. Nel caso in cui tale richiesta venga svolta dal Compratore successivamente al termine di cui all’2.3, l’impossibilità di soddisfare le richieste di rilascio di documentazione e/o certificazioni non potrà costituire, in ogni caso, per il Compratore, un valido motivo per l’annullamento o la cancellazione del contratto.

6. Le presenti CGV si considerano accettate, anche tacitamente dal Compratore, fin dal momento dell’accettazione dell’offerta e suo invio al Venditore.

7. Qualunque clausola difforme eventualmente prevista dall'Acquirente nelle proprie CGV ovvero nell'ordine di acquisto non saranno applicabili se non verranno riconosciute e puntualmente ed esplicitamente accettate per iscritto da Inox Fondi.

Inox Fondi potrà impegnarsi a condizioni diverse e/o ulteriori e/o aggiuntive rispetto a quanto indicato nelle proprie CGV solo ed esclusivamente in forma scritta, a seguito di espressa negoziazione e previa espressa autorizzazione di Inox Fondi stessa.

8. In caso di contrasto fra le previsioni contrattuali dei documenti sopra citati si applica il seguente criterio di prevalenza: *i)* dichiarazione o pattuizione scritta, eventualmente anche successiva alla conferma d'ordine, in cui Inox Fondi esplicitamente dichiara di accettare eventuali modifiche alle proprie CGV; *ii)* per quanto non previsto nella dichiarazione di cui al precedente punto, la Conferma d'Ordine; *iii)* CGV di Inox Fondi

3) DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO – PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ

1. L'oggetto del contratto di vendita concluso tra le parti ai sensi dell'art. 2 sono i prodotti aventi le caratteristiche tecniche riportate nell'ultima conferma d'ordine d'acquisto di cui il Compratore non abbia chiesto modifiche nel termine di cui all'art. 2.3. Le caratteristiche dei prodotti del Venditore indicate su dépliant, cataloghi o altre consimili pubblicazioni sono solo indicative. Per prodotti si intendono, oltre alle merci realizzate dal Venditore, altresì le merci dal Venditore commercializzate, ovvero fornite, ovvero vendute, ovvero le merci del Compratore su cui sono effettuate le lavorazioni da parte del Venditore.

2. Il Compratore si assume l'onere e la responsabilità di indicare, nella richiesta di offerta e nell'ordine, tutti gli elementi necessari per la realizzazione dei prodotti.

3. Eventuali modifiche rispetto al contratto iniziale, che si intende concluso nei termini di cui all'art. 2.3, costituiranno oggetto di specifica, separata trattativa e dovranno essere formalizzate in un autonomo patto concluso per iscritto tra le parti, con la medesima procedura di cui all'art. 2.3.

Inox Fondi S.r.l. si riserva, a sua totale discrezione, di accettare o meno le richieste di modifiche formulate dal compratore dopo che siano decorsi due giorni dall'invio della conferma d'ordine.

La mancata accettazione della modifica richiesta non può in ogni caso costituire causa di risoluzione del contratto da parte del Compratore.

4. Inox Fondi si impegna a consegnare i prodotti secondo quanto concordato e precisato nelle note tecniche trasmesse al compratore nel momento della conferma d'ordine, pubblicate nel sito di Inox Fondi ed in linea agli standard applicati nel settore

5. Ove non diversamente specificato, il costo dell'imballo si intende compreso nel prezzo del prodotto venduto, e non potrà in alcun modo essere contestato dal Compratore.

6. La proprietà dei prodotti viene acquisita dal Compratore a seguito del pagamento integrale della fattura, salvo diverso accordo scritto.

4) PREZZO

1. I prezzi sono espressi in Euro. Il prezzo è concordato dalle parti volta per volta, ed è indicato nella conferma d'ordine d'acquisto definitiva di cui all'art. 2.3.

2. In tutti i casi, il prezzo pattuito costituisce il corrispettivo esclusivamente dei prodotti oggetto del contratto di compravendita comprensivo dell'imballaggio, salvo diversa specificazione risultante per iscritto nella conferma d'ordine di acquisto, nonché al netto delle imposte, delle tasse, dei diritti doganali e degli altri oneri di legge, e non comprende nessuna eventuale prestazione di fare o dare eseguita dal Venditore dopo la consegna dei prodotti. Tale disposizione – salvo diverso accordo scritto o indicazione difforme riportata nella conferma d'ordine – si applica anche all'eventuale trasporto dei prodotti, ed alle relative spese di assicurazione, che potranno eventualmente essere pagate direttamente dal Compratore al Venditore, nel caso in cui il trasporto – previo accordo tra le parti – venga organizzato da quest'ultimo.

In ogni caso, tutte tali imposte, tasse, diritti doganali, spese o oneri sono a carico del Compratore.

3. Inox Fondi si riserva il diritto di modificare unilateralmente e senza preavviso i prezzi rispetto a quanto indicato all'atto della conferma d'ordine qualora l'adeguamento si renda necessario a causa

di circostanze fuori dal controllo di Inox Fondi stesso come, per esempio (elencazione da considerarsi meramente semplificativa e non esaustiva): aumenti del costo dell'energia, del materiale o della manodopera nel frattempo intervenuti.

5) TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO - generalità

1. I termini e le modalità di pagamento del prezzo e spese accessorie eventualmente dovute (es. imballo, nei casi in cui il relativo prezzo non sia compreso nel prezzo complessivo; spedizione) saranno quelli riportati nella conferma d'ordine d'acquisto definitiva di cui all'art. 2.3 ovvero nell'eventuale successivo patto contrattuale raggiunto tra le parti a seguito di richieste di modifiche da parte del compratore, che Inox Fondi abbia accettato e sia stato formalizzato per iscritto.

2. Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la propria banca in Italia.

3. Nel caso di trasformazione e/o di assemblaggio dei prodotti del Venditore con altri prodotti di proprietà del Compratore e/o di terzi, qualora il Compratore non adempia la propria obbligazione di pagamento, ovvero la adempia in ritardo, il Venditore diverrà comproprietario dei prodotti finali, in proporzione al valore economico dei propri prodotti. In tal caso, il Compratore potrà vendere i prodotti finali solo previa autorizzazione del Venditore e sarà considerato quale unico responsabile per gli eventuali vizi e per gli eventuali danni causati dai prodotti finali medesimi.

6) TERMINI DI PAGAMENTO

1. I termini di pagamento di cui alle presenti CGV ovvero eventuali termini derogatori riportati nelle condizioni particolari di vendita specificatamente conclusi tra le parti, sono sempre essenziali e tassativi e dovranno essere rigorosamente rispettati dal Compratore che in nessun caso, né in presenza di eventuali contestazioni o denunce di vizi e difetti, potrà sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti, ovvero ritardarli rispetto ai termini pattuiti o rifiutarsi di corrisponderli. Il prezzo non può venire in nessun modo compensato con pretese risarcitorie.

2. Il mancato rispetto da parte del Compratore anche di un solo termine di pagamento, dà al Venditore la facoltà di procedere all'incasso anticipato dell'intero credito, maggiorato degli interessi di mora nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 (tasso BCE + maggiorazione 7%); in alternativa, a sua discrezione, il Venditore potrà risolvere il contratto, trattenendo a titolo di penale le somme versate fino ad allora dal Compratore, fatti salvo i maggiori danni; in tutti i casi indicati al presente comma, il Venditore potrà, a sua discrezione, pretendere il pagamento anticipato dei contratti di vendita già stipulati e/o interrompere l'esecuzione dei contratti in corso con il Compratore, senza che questo possa al riguardo pretendere pagamenti, indennizzi, ed altro, a qualsiasi titolo.

7) CONSEGNA:

1. Il termine di consegna della merce individuato dalle parti ha un valore puramente indicativo e non vincolante, pertanto eventuali ritardi nella consegna – purché limitati al termine massimo di 4 (quattro) mesi - non potranno comportare in alcun caso responsabilità in capo ad Inox Fondi s.r.l., nei cui confronti non potrà dunque essere formulata alcuna richiesta di risarcimento del danno. Il ritardo della consegna inoltre non legittimerà alcuna domanda di risoluzione del contratto da parte del Compratore.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, il Venditore esegue la consegna mettendo i prodotti a disposizione presso la propria sede, imballati, dandone al Compratore preavviso minimo di 1 giorno lavorativo, a condizione che siano rispettate le modalità ed i tempi di pagamento delle presenti CGV e/o quanto previsto nelle condizioni particolari.

3. Il rischio di perimento della cosa passa in capo al Compratore al momento in cui il Venditore mette i prodotti a disposizione del Compratore per il ritiro, presso il suo stabilimento, alla data di cui all'art.

7.2. Anche le operazioni di carico dei prodotti sul mezzo di trasporto si intendono a cura e responsabilità del Compratore. Pertanto, i locali aziendali del Venditore e il momento di messa a disposizione dei prodotti rilevano sia come luogo e momento di consegna, sia come luogo e momento

di passaggio del rischio. Il luogo di consegna designato vale anche ai fini dell'individuazione del Giudice competente ai sensi del Regolamento CE n. 1215/2001.

4. Salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo circa il passaggio del rischio di perimento della cosa al momento della messa a disposizione dei prodotti per il ritiro presso lo stabilimento del Venditore, nel caso in cui il Compratore non nomini uno spedizioniere o un vettore entro il suddetto termine o lo spedizioniere e il vettore non prendano tempestivamente in consegna i prodotti, il Compratore è tenuto a corrispondere al Venditore, a titolo di indennizzo per il deposito in magazzino, in giacenza, un importo pari al 0,5 % del prezzo dei prodotti, calcolato per ogni settimana o frazione di settimana.

5. Qualora il Compratore non ritiri i prodotti entro 90 giorni dall'avviso di disponibilità, fermo restando il diritto all'indennizzo di cui al punto precedente, in ogni caso, il Venditore potrà decidere di risolvere il contratto, ritenendo i prodotti e applicando una penale calcolata nel 10 % (dieci per cento) del prezzo dei prodotti stessi.

6. Resta fermo che il luogo e tempo di consegna dei prodotti sono quelli individuati ai sensi e per gli effetti dei commi precedenti, anche nel caso in cui le parti abbiano preventivamente stabilito che il trasporto dei prodotti dallo stabilimento del Venditore alla destinazione indicata dal Compratore avvenga a cura e a carico del Venditore.

7. Salvo quanto previsto rispetto alla non essenzialità dei termini di consegna, gli stessi si intendono comunque automaticamente prorogati e/o sospesi a favore del Venditore in caso di ritardato pagamento da parte del Compratore anche di un solo acconto di prezzo.

8. I prodotti sono imballati secondo i criteri usuali per i prodotti simili, ovvero, in difetto di tali criteri, in maniera adatta a conservarli e a proteggerli, a discrezione di Inox Fondi, salvo che, per la particolarità dell'imballo richiesto, le parti abbiano espressamente concordato per iscritto speciali modalità. L'imballaggio rimane in ogni caso acquisito in proprietà al Compratore, che ha l'onere di curarne il ritiro e l'eventuale smaltimento, salvo accordi particolari, risultanti per iscritto.

9. Il Compratore avente sede in stato non UE si obbliga a rilasciare al Venditore la documentazione da cui risulti la fuoriuscita del bene dal territorio dell'Unione Europea, pena il risarcimento del danno che il Venditore dovesse conseguire dal mancato possesso della citata documentazione.

8) GARANZIA PER I VIZI

1. In deroga all'art. 35 della Convenzione di Vienna, il Venditore non garantisce la rispondenza dei prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.

2. Il Compratore decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione, per non conformità o vizi dei prodotti e/o dell'imballaggio che il Compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della loro presa in consegna (vizi apparenti), laddove non li denunci al Venditore a mezzo raccomandata o pec (o altro mezzo comprovante l'invio e la ricezione della comunicazione) entro 2 giorni dal momento in cui i prodotti giungono nella disponibilità del Compratore medesimo. Viene esclusa espressamente l'applicazione dell'art. 36, comma 2, della Convenzione di Vienna.

3. Il Venditore non fornisce alcuna garanzia diversa rispetto a quelle di cui alle presenti CGV sui prodotti venduti, o su specifiche e caratteristiche tecniche particolari e non oggetto di comunicazione all'atto della conclusione del contratto e non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per qualsivoglia danno conseguente. Il Compratore sarà responsabile di ogni danno in caso di uso improprio dei prodotti.

4. Inoltre, il Venditore non fornisce alcuna garanzia e non sarà in alcun modo responsabile per perdite di profitto, perdite di utilizzo, perdita di produzione, perdita o danni alle materie prime o ai prodotti o per qualsiasi altro danno indiretto, consequenziale o incidentale eventualmente subito dal compratore, diverso rispetto alle presenti CGV. In particolare si intende escluso il diritto di rivalsa verso il Venditore per l'eventuale garanzia prestata dall'acquirente nei confronti dei consumatori.

5. La garanzia in ogni caso non opera in caso di inosservanza da parte del Compratore dei termini di pagamento pattuiti; la garanzia non opera inoltre nei seguenti casi: montaggio non eseguito a perfetta

regola d'arte dal Compratore, non osservanza delle regole d'uso dei prodotti; utilizzo inappropriato dei prodotti; alterazioni, deformazioni e simili dei prodotti causalmente riconducibili alle operazioni di trasporto al magazzino del Compratore o altro luogo dal medesimo indicato; non osservanza delle norme tecniche e di sicurezza in vigore; incidenti o conseguenze da furti, atti vandalici, fulmini, incendio, umidità, intemperie, eventi atmosferici, infiltrazioni di liquidi o cause non previste in fase di progettazione; ogni uso, intervento, modifica, riparazione effettuata da persone non autorizzate e formate; usura normale; modifiche da apportare dovute a cambiamenti della normativa successivamente alla consegna; sabotaggio; parti rotte o danneggiate a causa di alterazioni eseguite dal Compratore o terzi; mancanza di ordinaria e straordinaria manutenzione. Inoltre la garanzia non copre parti rotte o danneggiate a causa di: azioni non prevedibili cagionate da personale o cose; agenti chimici e/o soluzioni sterilizzanti, non idonei alla pulizia dei prodotti; agenti atmosferici. In generale il Venditore non è responsabile per difetti di conformità e vizi che abbiano la loro causa in un fatto del Compratore o del Terzo.

9) DENUNCIA DEI VIZI OCCULTI

1. In deroga alla previsione dell'art. 39 della Convenzione di Vienna, ogni vizio non compreso nei casi di cui all'art. 8.2, deve essere contestato dal Compratore per iscritto, via raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo pec (o altro mezzo comprovante l'invio e la ricezione della comunicazione) in maniera dettagliata, a pena di decadenza, entro 8 giorni dal momento in cui l'ha scoperto o avrebbe potuto scoprirlo mediante un accurato esame dei prodotti.
2. Gli stessi termini di decadenza valgono, anche nel caso previsto dall'art. 43.2 della Convenzione di Vienna per la denuncia di eventuali pretese o diritti di terzi.
3. Il Compratore decade dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il Venditore richieda o se, avendo il Venditore fatto richiesta di restituzione del pezzo difettoso a proprie spese, il Compratore ometta di restituire tale pezzo entro un breve termine dalla richiesta. Le disposizioni degli artt. 40 e 44 della Convenzione di Vienna non si applicheranno in nessun caso.
4. Nel caso in cui il Compratore continui l'eventuale lavorazione sui prodotti risultati difettosi perde il diritto di denunciare il vizio, il diritto alla riparazione o alla sostituzione dei prodotti, nonché il diritto alla restituzione, anche parziale, del prezzo pagato.

10) RESPONSABILITA' DEL VENDITORE

1. Il Venditore sarà obbligato a porre rimedio solo se i vizi e difetti dei prodotti, denunciati nei termini, siano imputabili allo stesso Venditore e non siano ascrivibili alla normale tolleranza o uso inappropriato o scorretta manutenzione da parte del Compratore. La garanzia prestata consiste nell'obbligo di riparare o sostituire i singoli prodotti, ed è assorbente e sostitutiva di ogni altra garanzia e in nessuno caso, o qualsiasi titolo, la responsabilità del Venditore si estenderà ai danni o alle perdite dirette, indirette, accidentali o conseguenti eventualmente subiti dal Compratore a causa dei vizi e/o difetti di conformità.
2. Il Venditore si obbliga a riparare o sostituire, scegliendo tra tali due alternative a propria esclusiva discrezione, i prodotti che riconoscerà difettosi in base alle regole tecniche che li riguardano. I prodotti da riparare o da sostituire devono essere recapitati alla sede del Venditore a spese e rischio del Compratore. In tal caso, la spedizione, i cui costi sono a carico del Compratore, verrà accettata dal Venditore solo se il materiale e relativo imballo risulteranno perfettamente integri. Qualora le parti convengano che la riparazione sia eseguita nel luogo in cui si trovano i prodotti, il Compratore deve rimborsare al Venditore le spese di viaggio e trasferta del personale.
3. La contestazione di vizi non potrà mai avere come conseguenza l'annullamento del contratto o la riduzione del corrispettivo di compravendita, la corresponsione di indennizzi di sorta o la sospensione del pagamento eventualmente ancora dovuto.
4. La garanzia del Venditore, se dovuta ai sensi del presente articolo, sarà valida in ogni caso entro il periodo di 12 mesi decorrenti dal momento in cui il Venditore avrà messo i prodotti a disposizione del Compratore per il relativo ritiro ai sensi dell'art. 7.2, ovvero, in caso diversa modalità di consegna di prodotti, nè dal momento in cui il prodotto si intende consegnato, ai sensi dell'INCOTERM applicato e

non potrà in nessun caso essere sospesa o prolungata, neppure in caso di mancato utilizzo dei prodotti. Decorso il periodo di tempo di 12 mesi, ogni diritto del Compratore si deve intendere improrogabilmente prescritto.

5. Nel caso di accertata responsabilità del Venditore per i vizi e i difetti dei prodotti, la garanzia da questo prestata non potrà in ogni caso essere superiore al loro prezzo.

6. Nel caso la denuncia dei vizi e dei difetti dei prodotti, tempestivamente comunicata, risulti infondata, a seguito dell'effettuazione della sua verifica da parte del Venditore, questo avrà diritto al risarcimento del danno relativo alle spese conseguenti alla succitata denuncia.

11) PRESTAZIONE DI PERSONALE DI INOX FONDI S.R.L.

1. Quando sia convenuto tra le parti l'invio del personale del Venditore, tale personale potrà essere adibito soltanto ai lavori previamente concordati per iscritto tra le parti.

12) FORZA MAGGIORE:

1. Per forza maggiore si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza straordinaria - quale (elenco non esaustivo): guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare; guerra civile, sommossa, ribellione o rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio, pirateria; restrizioni valutarie o commerciali, embarghi, sanzioni; atti legittimi o illegittimi dell'Autorità, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione; peste, epidemie, pandemie, dichiarate o non dichiarate ufficialmente, calamità naturali o eventi naturali estremi; esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi, o dell'energia; perturbazioni generali del lavoro, quali boicottaggio, sciopero, serrata, e simili - che impedisca ad una parte l'adempimento tempestivo di una o più delle sue obbligazioni contrattuali scaturenti dalle presenti CGV e dal contratto.

In ogni caso, affinché sia integrata la causa di "forza maggiore" la parte che la invoca quale legittima causa del non tempestivo adempimento, deve dimostrare che:

il suo inadempimento è fuori della sua sfera di controllo; e che l'evento o la circostanza non potevano essere ragionevolmente previsti al momento della stipula del contratto; e che l'impedimento non avrebbe potuto essere evitato o superato, se non con uno sforzo irragionevole.

2. Se il mancato adempimento tempestivo di una parte è stato causato dall'inadempimento di terzo che essa abbia incaricato dell'esecuzione parziale del contratto, o di talune delle prestazioni in esso dedotte, la parte inadempiente medesima potrà invocare la forza maggiore solo se e nella misura in cui i requisiti di cui al comma 1 riguardino sia essa stessa, sia i terzi.

3. La parte inadempiente ai sensi dei precedenti commi è tenuta ad informare senza indugio, e con una comunicazione specifica e dettagliata, l'altra parte delle circostanze o dell'evento; in caso di omessa tempestiva comunicazione, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento dei conseguenti danni occorsi alla controparte.

4. La forza maggiore, se e nella misura in cui ne sono soddisfatti i requisiti di operatività, esime temporaneamente la parte che non abbia eseguito un'obbligazione dalla responsabilità per danni, penalità ed altre sanzioni contrattuali - fatta eccezione per il pagamento degli interessi sulle somme dovute - dal momento in cui la comunicazione della sussistenza di tale causa di forza maggiore giunga alla controparte, fino a quando e nella misura in cui tale causa di esonero sussista. Dalla data della comunicazione, l'altra parte potrà a sua volta sospendere l'adempimento delle sue obbligazioni.

5. Nel caso l'evento o la circostanza abbiano effetto temporaneo, gli effetti della forza maggiore si applicheranno solo fino alla cessazione dell'impedimento che avrà interessato la parte inadempiente, la quale provvederà senza indugio a darne comunicazione alla controparte; in tal caso, con specifico riguardo ai termini di consegna, questi si intendono prorogati ed il nuovo termine dovrà essere stabilito dalle parti di comune accordo, in un termine ragionevole.

6. La parte inadempiente dovrà in tutti i casi adottare tutte le misure ragionevoli al fine di mitigare gli effetti della forza maggiore pregiudizievoli nei confronti della controparte.

7. Se la causa di esonero continua a sussistere per un periodo non trascurabile secondo la natura dell'affare e i fabbisogni delle parti, e solo se decorso tale periodo, ciascuna parte contraente avrà il diritto di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta alla controparte. E' comunque dovuto al Venditore il rimborso delle spese per i lavori o la parte di lavorazione eseguiti.

8. Nel caso della risoluzione di cui al precedente comma 7, laddove una delle parti abbia conseguito un beneficio anteriore alla risoluzione medesima, dovrà pagare all'altra una somma di denaro corrispondente al valore di quel beneficio.

13) PRIVACY:

1. Le parti si obbligano a mantenere strettamente segreti e riservati e a non divulgare a terzi, in qualsiasi forma, informazioni o conoscenze, anche tecniche, scambiate per la gestione del contratto o in qualunque modo acquisite in occasione ed esecuzione dei loro rapporti commerciali sotto pena di risarcimento del danno che ciascuna parte dimostri di avere subito in conseguenza della violazione, ad opera dell'altra parte.

14) DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.

1. Ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale relativo ai prodotti forniti è e rimarrà – anche successivamente alla esecuzione o alla risoluzione del contratto – di esclusiva proprietà del Venditore.

2. Al Compratore è fatto divieto di vendere, cedere, costituire in garanzia a favore di terzi i prodotti acquistati dal Venditore senza averne prima pagato integralmente il prezzo allo stesso Venditore; qualsiasi procedura esecutiva promossa da terzi che abbia ad oggetto i prodotti deve essere immediatamente portata a conoscenza del Venditore. Rimane salva l'applicazione dell'art. 5.3.

3. E' fatto espresso divieto al Compratore di utilizzare – anche successivamente alla esecuzione o alla risoluzione del contratto - i marchi e gli altri segni distintivi del Venditore, sotto pena del pagamento di una penale pari al 10% del valore del bene per ogni violazione accertata, e salvo il risarcimento del maggiore danno che dovesse essere provato dal Venditore.

15) LINGUA E COMUNICAZIONI:

1. Le presenti CGV sono redatte in italiano, in inglese, in francese ed in tedesco, e in caso di difformità interpretative la sola versione che si dovrà considerare è quella italiana.

2. Le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire in lingua italiana e, ove non possibile, in lingua inglese, presso il domicilio eletto a tal fine.

16) AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE E LEGGE PROCESSUALE APPLICABILE:

1. In caso di controversie relative o connesse ai contratti di vendita, di cui le presenti CGV costituiscono parte integrante, le Parti si obbligano fin d'ora al previo ed obbligatorio invito a consultazione reciproca, finalizzata alla sua risoluzione bonaria. Le parti dovranno pervenire ad un accordo amichevole entro 60 giorni dall'inizio delle trattative.

2. Esperita la fase di cui al comma 1, per dirimere le controversie di cui al precedente comma, nel caso il Compratore abbia la propria sede legale in Italia, si applicheranno le leggi di diritto sostanziale e processuale italiano;

Nel caso in cui il compratore abbia la propria sede in uno Stato membro UE (ma non in Italia), ai sensi dell'art. 7, § 1, lett. a) e b), del Regolamento CE n. 1215/2012, l'autorità giurisdizionale competente in via esclusiva sarà l'Autorità Giudiziaria di Padova; ai sensi dell'art. 24, 5) del succitato Regolamento, la competenza indicata avrà ad oggetto anche le controversie in materia di esecuzione delle decisioni giurisdizionali.

La disciplina processuale applicabile sarà quella della legge italiana.

3. In tutti gli altri casi, le menzionate controversie

Se di valore pari o inferiore ad euro 200.000,00 saranno risolte mediante procedimento di mediazione, secondo la legge italiana, ed in lingua italiana,

Se di valore superiore ad euro 200.001,00 e saranno risolte mediante procedimento di arbitraggio, secondo la legge italiana, ed in lingua italiana, ai sensi il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Padova in vigore al momento della conclusione del contratto, da un solo arbitro per controversie di valore fino ad euro 500.000,00; tre arbitri, nominati in conformità a tale Regolamento, che si ritiene incorporato per riferimento nella presente clausola, per controversie di valore superiore ad euro 551.000,00.

5. In ogni caso, il Venditore si riserva la facoltà di adire il foro competente relativo al Paese in cui ha sede legale il Compratore, laddove si tratti di azioni e rimedi a tutela del proprio credito; in tale evenienza sarà applicata la legge processuale di tale succitato Paese.

17) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le presenti CGV sono state espressamente richiamate e negoziate tra il Venditore e il Compratore nel corso delle trattative per le singole vendite dei prodotti.; il Cliente ha aderito espressamente alle presenti Condizioni Generali di Vendita con l'accettazione dell'offerta. Non si applicano pertanto gli art.1341 e 1342 del Codice Civile Italiano

Per comodità delle Parti, il presente Contratto è redatto nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese e tedesco. In caso di contenzioso, il testo italiano è l'unico che farà fede e l'unica lingua del procedimento sarà l'italiano.